

vnb 22.02.12

n. 513/12

93<sup>3</sup>

**TRIBUNALE DI CAGLIARI**

Segue verbale dell'udienza del 22 febbraio 2012

**IL GIUDICE**

dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa e, di seguito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.

**TRIBUNALE DI CAGLIARI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore dott. Vincenzo Amato, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2009, promossa da

C U V s.p.a., con sede in \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che, unitamente all'avv.

\_\_\_\_\_, la rappresenta e difende per procura speciale,

**opponente**

**contro**

D M A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende per procura speciale,

le,

**opposta**

**DISPOSITIVO**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla C U V s.p.a.;
2. condanna la C U V s.p.a. alla rifusione in favore di maria A D delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.608,88, di cui euro 1.239,00 per diritti ed euro 1.080,00 per onorari di avvocato, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.;
3. condanna la C U V s.p.a. al pagamento di euro 1.200,00 in favore di M A D , ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato regolarmente, la C U V s.p.a. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale M A D , proponendo opposizione al decreto 15 ottobre 2009, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 5.164,57, oltre interessi e spese, asseritamente dovuta in forza di un contratto di assicurazione sulla vita concluso con la R V s.p.a., di seguito C U V s.p.a., che prevedeva il rimborso del capitale versato alla scadenza naturale del 4 maggio 2009 (proposta n. , polizza n. ).

La società opponente ha sostenuto che nulla era dovuto atteso che la polizza era ancorata e garantita da un'obbligazione emessa dalla banca americana Lehman Brothers, all'epoca avente un buon *rating* e che tuttavia era stata in seguito imprevedibilmente posta in amministrazione con-

trollata.

La società assicuratrice non aveva assunto direttamente e in proprio alcuna obbligazione in ordine al rimborso del capitale versato di lire 10.000.000, pari a euro 5.164,57, essendo lo stesso collegato al rischio relativo all'andamento del titolo obbligazionario.

M A D si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.

2. L'opposizione proposta dalla C U V s.p.a. è palesemente infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Dall'esame della documentazione contrattuale ritualmente prodotta in giudizio emerge, infatti, la piena prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere da M A D e, in particolare, l'obbligo diretto e incondizionato di rimborso, al momento della normale cessazione del rapporto, quanto meno del capitale versato dall'assicurata.

E' sufficiente evidenziare, in proposito:

- nella proposta e nel testo contrattuale è specificamente contenuta la previsione di un "*capitale minimo garantito alla scadenza*" di lire 10.000.000, pari a quanto pacificamente versato dall'assicurata;
- nella stessa intestazione delle condizioni di cui al "*Progetto Performance 6*", lo si definisce come contratto "*con capitale garantito e rendimento annuo variabile*";
- nelle definizioni successive, il "*capitale minimo garantito alla sca-*

- denza” è indicato espressamente come “il 100% del “capitale iniziale”, valore definito come “il premio unico versato” ed al quale è poi ancorata la “riserva matematica”, vale a dire “l’importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali”;
- per “Società”, naturalmente, si indica “l’impresa assicuratrice R V s.p.a.” e quindi, attualmente, la C U V s.p.a.;
  - nella nota informativa, si ribadisce: “la Società alla scadenza contrattuale del 04/05/2009 corrisponde al Beneficiario la somma dei seguenti due importi: - il “capitale iniziale” pari al premio versato. E’ comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al “capitale iniziale”. Nella polizza questo importo è definito “capitale minimo garantito alla scadenza”; - la capitalizzazione di 8 cedole annuali di importo variabile; lo stacco della singola cedola avverrà ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 4 maggio 2002 fino al 4 maggio 2009” (nota, 2.1 - Prestazioni assicurate);
  - di seguito, si precisa in termini inequivoci: “Il valore di riscatto è pari alla somma dei due seguenti importi: - il “capitale iniziale” moltiplicato per il rapporto tra la quotazione del “titolo obbligazionario” in Euro alla “data di effetto del riscatto”, data determinata come di seguito descritto, e il valore nominale del titolo stesso posto uguale a 100. L’importo così ottenuto viene diminuito di 0,5 punti percentuali per il periodo, espresso in anni e mesi interi, mancante alla scadenza contrattuale; - l’ammontare delle cedole non liquidate alle ricorrenze annuali precedenti alla data di richiesta di riscatto, ciascuna capitalizzata per il periodo intercorrente tra la data di stacco della cedola

e la "data di effetto del riscatto" (nota, 2.6 - Determinazione del valore di riscatto);

- la nota evidenzia la possibilità di un valore di riscatto inferiore al versamento iniziale solo per l'eventualità di risoluzione anticipate del contratto (nota, 2.6 ultima parte), sollecitando l'attenzione del contraente esclusivamente sulle "conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso";
- il par. 3.2 delle note, rubricato "Il titolo obbligazionario", pur richiamando il collegamento delle prestazioni previste contrattualmente "al titolo obbligazionario in euro "Lehman Brothers Treasury BV note due 4th May 2009" emesso, specificatamente per questa serie di contratti aventi decorrenza 04/05/2001, dalla Lehman Brothers Treasury Co.B.V. (Ente Emittente)" e la circostanza che lo stesso titolo era "interamente garantito dalla Lehman Brothers I- Holdings Inc., primaria banca d'investimento americana che ha attualmente un rating Moody's di A2 e Standard & Poor's di A", ricollega eventuali effetti economici pregiudizievoli in capo al contraente solo con riguardo alle cedole annue e, più specificamente, all'incidenza sul rendimento del titolo, facendo solo generico e complessivo riferimento alla "diminuzione del capitale liquidabile", che peraltro, come detto, era risultante dal complesso del capitale versato e dai rendimenti periodici;
- nelle successive "Condizioni di polizza", d'altra parte, viene esplicitato che "alla scadenza contrattuale, a fronte del pagamento di un premio unico, la Società garantisce ai Beneficiari la corresponsione

*del capitale di cui al successivo art. 5" (Condizioni, Art. 3 Prestazioni), il quale ancora prevede, come "Capitale liquidabile a scadenza", la "somma dei seguenti due importi: - il "capitale iniziale" pari al premio versato;... la capitalizzazione di 8 cedole annuali di importo variabile...";*

- l'art. 5, ancora una volta senza possibilità di fraintendimento, prevede: ***"E' comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al "capitale iniziale". Nella polizza questo importo è definito "capitale minimo garantito alla scadenza"***;
- la nota informativa, infine, contempla l'eventualità di ***"sopravvenuti eventi di natura straordinaria"***, tra i quali ***"liquidazioni, fallimenti, ecc."*** ai soli ***"fini del calcolo della cedola annua"***.

L'esistenza dell'obbligo assunto in proprio e direttamente dalla società assicuratrice, pertanto, non può in alcun modo essere negata, tenuto conto degli ordinari canoni di interpretazione della volontà contrattuale stabiliti dagli artt. 1362 c.c.

Secondo quanto affermato dalla stessa Suprema Corte in tema di interpretazione del contratto e ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga -come deve ritenersi nel caso di specie- in modo certo e immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.

Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla

luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. civ., Sez. III, 28 agosto 2007, n. 18180).

Le considerazioni che precedono, oltre che rendere irrilevanti e non concludenti le ulteriori questioni sollevate dall'opponente -in particolare relativamente alle offerte di modifica dei patti, non accettate dalla D

, e alla normativa di settore- escludono la necessità di esaminare l'applicabilità, in caso di perdurante incertezza, dell'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

3. La C U V s.p.a., in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore di M A D delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

L'opponente deve essere altresì condannata al pagamento di euro 1.200,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., secondo cui il giudice, *“in ogni caso”*, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., *“anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”*.

In proposito, secondo l'orientamento della stessa Suprema Corte in te-

ma di prova del danno da processo, è sicuramente possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia sull'obbligo di rimborso delle spese giudiziali, che riguarda evidentemente la sola rifusione degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può farsi riferimento per la liquidazione del danno con riferimento ad una sua frazione.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

La sentenza, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.

**Il Giudice**